

Norme & Tributi

Diritto dell’economia

Il link fra debiti d’impresa e bisogni familiari va provato

Fondo patrimoniale

Secondo la Cassazione le obbligazioni sono assunte per lo svolgimento dell’attività

Il vincolo non può quindi essere presunto in modo automatico

Angelo Busani

Si “gioca” sulla reciproca capacità di soddisfare l’onere della prova la contesa instaurata dal creditore contro il debitore nel tentativo di sottoporre a esecuzione forzata i beni che il debitore abbia vincolato in un fondo patrimoniale.

Il debitore che si difende deve dimostrare:

- l’esistenza del fondo patrimoniale;
- la sottoposizione al vincolo del fondo patrimoniale dei beni che il creditore intende escutere;
- la consapevolezza del creditore, al momento del perfezionamento dell’atto dal quale deriva l’obbligazione (ad esempio, il rilascio di una fideiussione), che questa è stata contratta per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

I chiarimenti della Cassazione

Su quest’ultimo punto, la Cassazione (ordinanza n. 27562 del 28 settembre 2023) detta i seguenti principi:

- i debiti assunti da uno dei coniugi o da entrambi nell’esercizio dell’attività d’impresa o dell’attivi-

tà professionale (come accade nel caso di una fideiussione) non sono, di regola, contratti per soddisfare i bisogni della famiglia «in maniera immediata e diretta» e, quindi, non si può sostenere che sul garante gravi l’onere di fornire la prova contraria a questa presunzione;

- qualora infatti si tratti di una fideiussione stipulata a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni di società commerciale (della quale i coniugi fossero i soci), deve ritenersi che essa abbia «la immediata e diretta funzione di garantire le obbligazioni commerciali della società, soggetto terzo rispetto al nucleo familiare»;
- deve, pertanto, ritenersi che, nell’esercizio dell’attività di impresa o professionale, le obbligazioni sono assunte, di regola, non già per l’immediato e diretto soddisfacimento dei bisogni della famiglia bensì ai fini dello svolgimento dell’attività professionale o commerciale; solo in via indiretta le relative

ricadute economiche si ripercuotono, positivamente o negativamente, sul tenore di vita familiare.

Cosa deve essere provato

Ne consegue che il semplice richiamo al contratto dal quale l’obbligazione origina (ad esempio, una fideiussione) non è sufficiente all’assolvimento, da parte del debitore, dell’onere probatorio finalizzato a sottrarre il bene vincolato in fondo patrimoniale alla garanzia dei creditori. È infatti necessario che il debitore, a seconda delle circostanze del caso concreto, dimostri, anche mediante elementi presuntivi, la «non diretta finalizzazione» ai bisogni della famiglia dell’obbligazione contratta dal debitore nell’ambito della sua attività imprenditoriale o professionale.

Qualora il debitore produca tale sforzo probatorio, il creditore che intende assoggettare l’immobile costituito in fondo patrimoniale all’esecuzione forzata, dovrà allora compiere il proprio sforzo probatorio, fornendo la dimostrazione, a fronte di contestazioni in ordine alla estraneità della garanzia prestata ai bisogni della famiglia, che essa sia invece destinata a soddisfarli in via diretta e immediata, avuto riguardo alla specificità del caso concreto e cioè dovrà provare che la prestazione della garanzia fosse direttamente funzionale non già, come è la regola, al buon andamento dell’attività commerciale della società garantita, conseguente anche alla prestazione della garanzia, bensì al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



FALLIMENTO POST MORTEM: REGOLE SUL SUBENTRO INVARIATE
La Cassazione con la sentenza n. 27688 del 2 ottobre ha chiarito che gli effetti dello spossessamento del fallito

Il quadro

I debiti della famiglia

Non costituiscono solo la necessità di soddisfare le esigenze indispensabili per l’esistenza della famiglia ma anche le esigenze volte al pieno mantenimento, al benessere e all’armonico sviluppo della famiglia, e al potenziamento della capacità lavorativa: sono escluse solo le esigenze voluttuarie o con intenti meramente speculativi.

Cassazione, sentenze 5385/2013, 20998/2018.

Quali sono i debiti “vincolati”

Il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni vincolati nel fondo patrimoniale va ricercato non già nella natura (contrattuale o extra contrattuale) delle obbligazioni assunte da un coniuge ma nella relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati originati e i bisogni della famiglia.

Cassazione, sentenze 15862/2009, 16176/2018

Giurisprudenza mutata per tener conto dei cambiamenti sociali

L’orientamento

Sono state meglio valorizzate le scelte di libertà individuale e l’autonomia dei coniugi

Angelo Busani

Al fine di contestare il diritto del creditore a sottoporre a esecuzione forzata i beni vincolati in fondo patrimoniale, il debitore deve dimostrare che il suo debito è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia e che di questo fatto il creditore fosse a conoscenza, in quanto, secondo l’articolo 170 del Codice civile, i beni del fondo patrimoniale possono essere escussi solo per debiti contratti per soddisfare i bisogni della famiglia del debitore.

Questa dimostrazione non può essere automaticamente desunta dal fatto che il debito in questione deriva

dal rilascio di una fideiussione da parte di uno dei coniugi a favore di una società (Cassazione n. 2904/2021 e 29983/2021). Insomma, il creditore non può pretendere di ricavare automaticamente, dal solo fatto del rilascio di una fideiussione prestata in relazione a un’attività imprenditoriale, la prova che si tratti di un debito contratto «nell’interesse della famiglia», argomentando che, in tanto l’attività lavorativa viene svolta da una persona, in quanto da essa vengono ricavate le risorse occorrenti per provvedere ai bisogni della famiglia.

Da queste decisioni pare desumersi un orientamento della Cassazione (già espresso nelle decisioni n. 8201/2020 e n. 2904/2021) secondo il quale, diversamente da una più rigida tendenza precedente, nel concetto di “bisogno della famiglia” non deve indistintamente farsi rientrare l’assunzione di qualsiasi «vincolo obbligatorio idoneo a determinare

e del subentro del curatore fallimentare in tutte le controversie, anche in corso, si verificano anche in caso di fallimento “post mortem”: gli effetti riguardano però gli eredi del fallito.

un arricchimento in nucleo familiare»

re a soddisfarsi i bisogni della famiglia, ma anche le esigenze di benessere e di armonico sviluppo della famiglia, e al potenziamento della capacità lavorativa: sono escluse solo le esigenze voluttuarie o con intenti meramente speculativi.

Questo mutato corso della Cassazione prende corpo dal rilievo che il modello familiare nel tempo si è evoluto, tendendo a bilanciare gli interessi della famiglia con quelli del singolo coniuge e a valorizzare le scelte di libertà individuale nonché l’autonomia dei coniugi, pur sempre fermo restando il loro dovere di contribuzione al mantenimento della famiglia e dei figli.

Se è vero, pertanto, che ogni ricchezza individuale è potenzialmente idonea ad arrecare un vantaggio al nucleo familiare, la nozione di obbligazione contratta per i bisogni della famiglia «deve avere una portata più circoscritta» in quanto, altrimenti, si vanificherebbe ogni possibilità per il debitore di dimostrare che il creditore riconoscesse l’obbligazione contratta per scopi estranei ai bisogni della famiglia del debitore (e quindi non escutibile sui beni del fondo patrimoniale).

Qualora indistintamente ogni obbligazione che si prospetti utile ad accrescere il patrimonio familiare fosse intesa come contratta per soddisfare i bisogni della famiglia del debitore, sarebbe impossibile per costui dimostrare il contrario. Inoltre, se i coniugi costituiscono un fondo patrimoniale, per ciò stesso esprimono una scelta che tende a separare le risorse che si intendono destinate a soddisfare le esigenze della famiglia da quelle destinate ad altra finalità.

Ad esempio, nell’ordinanza 15741/2021, la Cassazione ha riconosciuto i beni vincolati nel fondo patrimoniale come non suscettibili di esecuzione forzata se il debito contratto da uno dei coniugi eccede il dovere che egli ha di procurarsi il fabbisogno occorrente per adempiere al suo obbligo di contribuzione per il mantenimento della famiglia e dei figli: è il caso, ad esempio, del debito contratto per «esigenze di natura voluttuaria» o per «interessi meramente speculativi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Regole da ricordare per i trust creati prima della svolta del Fisco

Patrimoni

Il passaggio alla tassazione in uscita apre dubbi interpretativi non risolti

Andrea Vasapoli

Il passaggio dal regime della “tassazione all’entrata” a quello della “tassazione all’uscita” con riferimento alle vicende patrimoniali che interessano i trust, sostenuto dapprima dalla dottrina, poi fatto proprio dalla Suprema corte e infine accettato dalle stesse Entrate con la circolare 34/E/2022, comporta la necessità di risolvere molteplici problematiche interpretative, molte non ancora compiutamente esplorate, una delle quali afferisce alle modalità di applicazione ai trust di regimi di esenzione e agevolazione previsti ai fini delle imposte indirette. La tematica è stata anche oggetto dello studio appena pubblicato 47-2023/T del Consiglio nazionale del Notariato (si veda anche Il Sole 24 Ore del 2 ottobre).

A fronte della riconosciuta irrilevanza fiscale delle attribuzioni patrimoniali dal disponente al trustee, nel regime della “tassazione all’uscita” la sussistenza delle condizioni per fruire di eventuali esenzioni/agevolazioni va riscontrata nel successivo momento in cui il bene in trust viene stabilmente attribuito dal trustee ai beneficiari. Così, ad esempio, la sussistenza delle condizioni per fruire del beneficio prima casa va verificata in capo al beneficiario alla data di attribuzione allo stesso dell’immobile che costituisce (parte del) fondo in trust.

Ne consegue, inoltre, che se la

norma di esenzione/agevolazione prevede il mantenimento di determinati requisiti per un certo periodo di tempo, il termine iniziale decorre dalla data di attribuzione al beneficiario e non dalla data del precedente trasferimento patrimoniale dal disponente al trustee. Si pensi ad esempio all’esenzione di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del Dlgs 346/1990, con riferimento alla quale l’impegno al possesso quinquennale della partecipazione dovrà essere assunto dai beneficiari quando il trustee assegnerà loro tale partecipazione. Il trustee, per converso, nulla deve dichiarare nel momento in cui la partecipazione gli viene trasferita, stante la fiscale neutralità di tale trasferimento.

In merito ai trasferimenti di partecipazioni in trust posti in essere prima dell’emanazione della circolare 34/E, il Notariato con lo studio ora emanato sostiene che andrebbe tutelato il legittimo affidamento del contribuente nella vigenza della regola che era stata sostenuta dalle Entrate (risoluzione 110/2009) e quindi che per tali trasferimenti debba rilevare la dichiarazione all’epoca resa dal trustee e che il termine quinquennale decorra da tale trasferimento. Si ritiene che conse-

guenza di tale interpretazione sia che, una volta soddisfatto il requisito quinquennale in capo al trustee, il successivo trasferimento ai beneficiari della partecipazione fruisca dell’esenzione così cristallizzata.

Tale interpretazione non appare del tutto convincente per due ordini di motivi. Il primo è che non si comprende quale sia l’affidamento violato, di certo infatti non si potrà affermare che il trust fu istituito al solo fine di “congelare” il diritto all’esenzione di cui all’articolo 3, comma 4-ter, citato. Il secondo è che, stante l’oramai pacifica irrilevanza fiscale dell’atto di trasferimento del patrimonio dal disponente al trustee, in tale occasione non si realizza il presupposto impositivo legittimante l’imposta di donazione per cui non si comprende come potrebbe avere efficacia una dichiarazione resa quando il presupposto impositivo non sussisteva e, per di più, da un dichiarante (il trustee) diverso dal futuro soggetto passivo (i beneficiari). Si ritiene, in merito, che le dichiarazioni di impegno al possesso quinquennale rese dai trustee prima dell’emanazione della circolare 34/E/2022 semplicemente siano prive di alcun valore e non producano conseguenze di sorta.

Con lo studio 47-2023/T, inoltre, nel commentare la ragione per cui anche se il trasferimento infrakinquennale dal disponente al trustee è un atto fiscalmente neutrale esso determina decadenza dall’agevolazione prima casa, viene evidenziato che l’atto di dotazione, pur essendo fiscalmente irrilevante, produce pur sempre l’effetto civilistico di “distacco” del bene dalla sfera giuridica del disponente ed è da tale distacco che consegue la decadenza dell’agevolazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Posteitaliane

ESITO DI GARA

Si rende noto che, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, in data 09/10/2023 è stata pubblicata sulla 5ª Serie Speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 117, trasmesso alla GUCE il 02/10/2023, l'avviso di appalto aggiudicato "Procedura Aperta in modalità telematica per l'istituzione di un Accordo Quadro per fornitura e consegna di ROTOLI DI CARTA TERMICA suddivisa in 2 lotti". Il bando integrale è visibile sul sito Internet: www.poste.it.

IL RESPONSABILE CA/CAQ/ASSMC
Valeria Patacchiola

POSTE ITALIANE S.p.A.

ESITO DI GARA

Si rende noto che, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, in data 09/10/2023 è stata pubblicata sulla 5ª Serie Speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 117, trasmesso alla GUCE il 02/10/2023, l'avviso di appalto aggiudicato "Servizi per la gestione di spazi di coworking di Poste Italiane SpA fino ad un massimo di 250 siti dislocati nel territorio nazionale - suddiviso in 3 lotti". Il bando integrale è visibile sul sito Internet: www.poste.it.

IL RESPONSABILE CA/CAQ/AL
Loris Perna

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

ESTRATTO BANDO DI GARA

La Città Metropolitana di Cagliari, Settore 7 - Stazione Unica Appaltante, ha indetto, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, una gara per l'affidamento della Procedura Aperta "Servizio Energia Termica": gestione, fornitura del gasolio, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici della Città Metropolitana di Cagliari, per un anno - CIG A01821D24C - Codice NUTS ITG2F - CPV 71314200-4 - Servizi di gestione energia. Importo a base di gara di € 1.119.116,84 oltre IVA al 22%, di cui € 165.403,31 quale importo manodopera non soggetto a ribasso d'asta e € 292.100,31 quale importo Lavori a misura massimo presunto soggetto a ribasso d'asta. Il bando e la relativa documentazione sono liberamente consultabili sul sito www.cittametropolitacagliari.it e sulla piattaforma www.sardignacat.it. Scadenza presentazione offerte: 23/10/2023 h. 10:00. **Il Dirigente Dott. Bruno Orru**

RENERGETICA S.P.A.

Sede legale in Genova, Salita Santa Caterina, 16123
Capitale Sociale Euro 1.108.236,66
Tel. +39 010 6422384 - Fax - +39 010 6400260
Sito internet: www.renergetica.com
Registro delle Imprese di Genova
Codice Fiscale e Partita IVA 01825990995,
REA n. GE-431587

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA - estratto

Si rende noto che è stato pubblicato sul sito internet della Società Renergetica S.p.A. (www.renergetica.com) l'Avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, convocata in Chatillon (AO), via Stazione 31 il giorno **24 ottobre 2023, alle ore 15:30, in prima convocazione** e il giorno 26 ottobre 2023, in **seconda convocazione**, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Assemblea Ordinaria:

1. Ratifica dell'operato e rinuncia ad intraprendere qualunque pretesa o azione nei confronti di tutti i componenti dimissionari del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e determina-zione del loro numero, della durata in carica e determina-zione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conse-guenti.
3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e determina-zione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assemblea Straordinaria:

1. Modifica degli articoli dal 2 al 31 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante (i) il capitale sociale e il numero dei diritti di voto (ii); la legittimazione all'intervento e al voto in As-ssemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date* ([13] ottobre 2023); (iii) le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea e per il conferimento della delega; (iv) la procedura per richiedere l'integrazione dei punti all'ordine del giorno e per presentare nuove proposte di deliberazione; (v) la procedura per esercitare il diritto di porre domande sull'ordine del giorno; (vi) le modalità e i termini di presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministra-zione e del Collegio Sindacale; (vii) le modalità e i termini di reperi-bilità dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, è indicata nell'avviso di convocazione integrale, disponibile sul sito internet della Società www.renergetica.com.

Genova, 9 ottobre 2023

Per il Consiglio di Amministrazione di Renergetica S.p.a.
Il Presidente Stefano Giusto

Il Sole 24 ORE

et

L'esperto risponde

Più risposte e più servizi!

Scopri di più:

24 ORE
PROFESSIONALE

Il mantenimento di certi requisiti per un periodo decorre dall'attribuzione: non rilevano eventuali dichiarazioni precedenti